

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Decreto fiscale – In Gazzetta le disposizioni
- 4 | IFRIC 23 - Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito

Prassi

- 6 | Acquisto di assets dal fallimento – costo fiscale per l'assuntore
- 6 | Gruppo Iva: istruzioni
- 7 | Accesso al cassetto fiscale dei propri assistiti per acquisire le loro fatture elettroniche – procura al dottore commercialista
- 7 | Cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica
- 7 | Note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale
- 8 | Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
- 8 | "Patent Box" – licenza software su piattaforma web cloud
- 8 | Parcometri - report di "scassetamento"
- 8 | Cessione di diritti volumetrici - imposte di registro, ipotecaria e catastale
- 8 | Credito d'imposta cinema
- 9 | Detrazioni per il risparmio energetico e l'adeguamento sismico per le imprese minori
- 9 | Trattamento fiscale dei Classic Repo
- 9 | Rientro in Italia con attribuzione di un nuovo ruolo - applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati
- 9 | Obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della CU ordinaria
- 10 | Applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera
- 10 | Reddito di lavoro dipendente - Detassazione Premi di risultato
- 10 | Valutazione anti-abuso scissione totale non proporzionale
- 10 | Participation exemption e dote
- 11 | Revoca fruizione credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali
- 11 | Trattamento fiscale agli effetti dell'Iva per le attività socio-educative svolte da un'azienda agricola
- 11 | Fusione per incorporazione Riporto delle perdite

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Codici tributo, causali tributo, modelli e codici ente

- 12 | Codici ente

L'Agenzia delle entrate informa

- 13 | Software
- 13 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 14 | Consiglio notarile di | ✓ Recesso del socio nella società di persone |
| 15 | Firenze – Pistoia – | ✓ Partecipazioni sociali soggette a termine finale di durata |

Ordinary Assist

Prato	✓ Azioni che incorporano il diritto ad ottenere il loro acquisto da parte di altri soggetti ✓ Società a partecipazione pubblica - diritto di prelazione ✓ S.p.A. - Strumenti finanziari partecipativi ✓ Procedura di amministrazione straordinaria – le funzioni dell'assemblea ✓ Clausole interpretative dello statuto
Fondazione nazionale commercialisti	✓ Scissione negativa
Consiglio nazionale commercialisti	✓ Bilancio consolidato - bozza di relazione dell'organo di revisione

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Decreto fiscale – In gazzetta le disposizioni È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n.247 del 23/10/18 il decreto legge 23/10/18, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, cd. Decreto fiscale. Le relative disposizioni sono state oggetto dello Special assist n.5/2018 e riguardano: • Definizione dei processi verbali di constatazione (PVC); • Definizione degli atti di accertamento; • Rottamazione delle cartelle dal 2000 al 2017; • Annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2010; • Definizione agevolata con regole speciali per i debiti relativi a risorse proprie dell'Unione europea; • Definizione agevolata del contenzioso con l'Agenzia delle entrate; • Regole specifiche per la definizione agevolata delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; • Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale • Semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica • Semplificazione in tema di emissione delle fatture • Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse • Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti • Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA • Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica • Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi • Lotteria dei corrispettivi • Disposizioni in materia di accise • Estensione dell'istituto del Gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi	<i>Decreto legge 23/10/18, n. 119 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” (G.U. n.247 del 23/10/18)</i>
IFRIC 23 - Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 265 del 24/10/18 il Regolamento (UE) 2018/1595 della Commissione del 23/10/18 che adotta l'Interpretazione IFRIC 23 “Incetezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito”. L'interpretazione chiarisce come effettuare la contabilizzazione di un'attività o passività fiscale corrente o differita quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito; è il caso in cui il trattamento fiscale non sia noto fino al momento in cui l'autorità fiscale competente o un giudice prende una decisione e, di conseguenza, un contenzioso o il controllo dell'autorità fiscale su un particolare trattamento può influire sulla contabilizzazione di un'attività o passività fiscale corrente o differita. Le società applicano l'interpretazione, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro 1° esercizio finanziario che cominci l'1/1/19 o successivamente.	<i>Organismo italiano di contabilità, Regolamento (UE) 2018/1595 che adotta IFRIC 23</i>
In particolare, in caso di incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito, l'interpretazione tratta le seguenti questioni: a) se l'entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti separatamente o congiuntamente; b) le ipotesi formulate dall'entità circa l'esito del controllo sui trattamenti fiscali da parte delle autorità fiscali; c) come l'entità determina il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non	

Ordinary Assist

utilizzate, i crediti di imposta non utilizzati e le aliquote d'imposta;

d) come l'entità tiene conto dei cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.

Con riferimento alle **ipotesi formulate dall'entità circa l'esito del controllo sui trattamenti fiscali da parte delle autorità fiscali** (lettera b) l'entità deve preliminarmente determinare **se è probabile o improbabile che il trattamento fiscale incerto sia accettato** dall'autorità fiscale. Se conclude che:

- **è probabile**, l'entità deve determinare il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti d'imposta non utilizzati o le aliquote fiscali in funzione del trattamento fiscale applicato o che prevede di applicare in sede di dichiarazione dei redditi.
- **è improbabile**, l'entità deve riportare l'effetto di tale incertezza nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d'imposta non utilizzati o delle aliquote fiscali connessi a tale trattamento, avvalendosi di uno dei 2 metodi seguenti, scegliendo quello che, secondo le sue proiezioni, meglio prevede la soluzione dell'incertezza:
 - a) **metodo dell'importo più probabile**, ossia l'importo che, tra i vari risultati possibili, ha la maggiore probabilità di verificarsi. Tale metodo potrebbe prevedere meglio la soluzione dell'incertezza se ci sono solo 2 risultati possibili o se i risultati sono concentrati attorno ad un valore;
 - b) **metodo del valore atteso**, ossia la somma dei diversi importi di una gamma di risultati possibili, ponderati per la probabilità che si verifichino. Tale metodo potrebbe prevedere meglio la soluzione dell'incertezza se vi sono più di 2 risultati possibili o se i risultati non sono concentrati attorno ad un valore.

Ordinary Assist

PRASSI

Acquisto di assets dal fallimento – costo fiscale per l'assuntore Nel concordato fallimentare con l'intervento di un assuntore, il quale si accolla le passività e diventa proprietario di tutte le attività e passività della società fallita come risultanti dalla sentenza di omologazione del concordato, ai fini delle imposte dirette, il costo fiscale delle attività acquisite coincide con l'esborso finanziario effettivamente sostenuto dall'assuntore; tale importo deve essere ripartito tra tali asset in modo da riflettere il reale valore dei beni e/o diritti acquisiti. Tale ripartizione è, tuttavia, sindacabile da parte dell'Amministrazione finanziaria al fine di evitare che nel bilancio dell'assuntore siano iscritte poste inesistenti o sopravvalutate.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 55 del 30/10/18</i>
Gruppo Iva: istruzioni Forniti chiarimenti sul nuovo regime del Gruppo Iva, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che ha è applicabile dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall'art. 70-ter del DPR n. 633/1972. I chiarimenti concernono, tra l'altro: • Requisiti soggettivi per la costituzione di un Gruppo IVA • Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo • La presunzione di coesistenza dei vincoli • L'interpello probatorio • Opzioni per la separazione delle attività e per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti • Revoca dell'opzione e le altre ipotesi di cessazione del Gruppo IVA • Operazioni interne al Gruppo IVA • Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al Gruppo IVA • Rapporti tra casa madre e branches membri di un Gruppo IVA • Decadenza dei regimi attivati dai partecipanti al Gruppo IVA • Utilizzo del plafond dei partecipanti ai fini dello status di esportatore abituale del Gruppo IVA • Gruppo IVA e la disciplina dello split payment • Rettifiche della detrazione in occasione della costituzione o della cessazione del Gruppo IVA • Rappresentante del Gruppo IVA • Fatturazione e certificazione dei corrispettivi • Registrazione, liquidazione e versamenti • Divieto di compensazione • Comunicazioni periodiche e dichiarazioni IVA • Rimborsi • Separazione delle attività e dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti • Allocazione di beni e servizi nel passaggio dalle opzioni dei singoli partecipanti alla separazione di attività nell'ambito del Gruppo IVA • Modalità di separazione delle diverse attività svolte dalle differenti entità giuridiche partecipanti al Gruppo IVA	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 19 del 31/10/18</i>

Ordinary Assist

• Passaggi interni da una ad altra attività per cui l'imposta è applicata separatamente nell'ambito del Gruppo IVA • Criteri di imputazione dei beni (ammortizzabili) e dei servizi utilizzati promiscuamente nell'ambito delle attività separate • La responsabilità nell'ambito del Gruppo • SGR.	
Come aderire - il soggetto rappresentante del Gruppo deve presentare telematicamente il modello approvato a settembre. Se l'opzione viene esercitata entro il 15/11/18, per il primo anno di applicazione, il Gruppo Iva avrà efficacia dall'1/1/19. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30/9 per costituire il gruppo dal primo gennaio dell'anno successivo. L'opzione al regime è vincolante per un triennio, al termine del quale l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca. Principio "all-in all-out" – per effetto dell'esercizio dell'opzione, partecipano al Gruppo Iva tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i 3 vincoli (finanziario, economico e organizzativo). Interpello per i casi dubbi – è possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli.	
Accesso al cassetto fiscale dei propri assistiti per acquisire le loro fatture elettroniche – procura al dottore commercialista In risposta ad una richiesta di un'Associazione sindacale di categoria che, nell'ambito della propria attività istituzionale, presta anche assistenza fiscale ai propri associati e, a tal fine, ritiene utile avere accesso al cassetto fiscale dei propri assistiti per poter consultare e acquisire le loro fatture elettroniche, registrare il loro indirizzo telematico e chiedere per loro conto la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche sono stati forniti chiarimenti sulla soluzione corretta per poter autenticare la firma sulla procura rilasciata dai propri associati. È stato precisato che, per gli adempimenti relativi alla consegna all'ufficio della delega ad un massimo di due intermediari, il contribuente può conferire procura al dottore commercialista dipendente dell'Associazione, il quale può anche autenticare la sottoscrizione del contribuente, a condizione che lo stesso sia validamente iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le disposizioni che regolano detta iscrizione.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 57 del 31/10/18</i>
Cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica La possibilità di cedere il credito relativo a tali interventi è stata introdotta con legge di Bilancio 2018, entrata in vigore l'1/1/18 e, pertanto, può trovare applicazione solo per le spese sostenute a partire da tale data. Nel caso di spese sostenute nel 2017, i contribuenti potevano cedere, sotto forma di credito, la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali da parte dei soggetti "no tax area" ovvero quella spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni per i quali si ha diritto alle maggiori detrazioni del 70 e del 75%, da parte dei soggetti diversi dai soggetti "no tax area".	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 56 del 31/10/18</i>
Note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale L'Agenzia ritiene che le indicazioni fornite con riguardo al fallimento possano applicarsi anche al concordato con continuità aziendale ex art. 186 - bis L.F, sicché le note di variazione emesse dai creditori per recuperare l'IVA relativa al credito oggetto di falcidia vanno registrate nei registri IVA senza che tale adempimento determini un obbligo di versamento dell'imposta. Nello specifico, la circolare del 7/4/17, n. 8, aveva chiarito - con riguardo al fallimento - che laddove il cedente/prestatore si avvalga della facoltà di emettere una nota di	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 54 del 30/10/18</i>

Ordinary Assist

variazione in diminuzione, gli organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro IVA la corrispondente variazione in aumento, senza che tale adempimento determini l'inclusione del relativo credito IVA nel riparto finale, ormai definitivo, ma soltanto allo scopo di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.	
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi Una struttura con più "punti cassa" (terminali) per singolo punto vendita (filiale), anche se i diversi punti cassa non sono collocati all'interno del singolo punto vendita non costituisce motivo ostativo per adottare il sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici di cui all'art. 2, co.1, del d.lgs. 5/8/15, n. 127, atteso che il sistema sembra garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati trasmessi dai terminali al server - RT collegato ai vari punti cassa, e collocato all'interno di ciascun punto vendita e consentire efficaci operazioni di controllo da parte delle autorità preposte.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 53 del 25/10/18</i>
"Patent Box" – licenza software su piattaforma web cloud Fermo restando che - in linea di principio - il reddito ritraibile dalla concessione in uso di un software fornito anche per il tramite di un servizio di collegamento informatico al web cloud è riconducibile al regime agevolativo c.d. Patent Box, tale servizio non è assimilabile a un'attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale. Pertanto, il canone per l'utilizzo del servizio cloud: • non rientra tra i ricavi agevolabili, qualora incluso nel canone di concessione del software; • non rappresenta un'attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento nonché all'accrescimento del valore del software stesso.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 52 del 25/10/18</i>
Parcometri – report di "scassetamento" Pure in assenza di un vero e proprio giornale di fondo all'interno degli apparecchi, il gestore del parcheggio deve eseguire annotazioni simili a quelle che dallo stesso deriverebbero, assumendo rilevanza qualunque documento (come il report di "scassetamento") che consenta di giustificare tali annotazioni, nonché di controllarne la correttezza. Nessun rilievo invece, assume la circostanza che l'art. 22 del d.P.R. n. 600 del 1973 non citi espressamente tale documento.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 48 del 24/10/18</i>
Cessione di diritti volumetrici - imposte di registro, ipotecaria e catastale Un atto di cessione di volumetria (diritti volumetrici di proprietà comunali allocati nelle unità di intervento di proprietà privata in esecuzione di una convenzione attuativa del piano particolareggiato adottato) - tenuto conto che la Corte di Cassazione (sentenza 14/5/07, n. 10797) ha precisato che la cessione di cubatura, in quanto facoltà inerente al diritto di proprietà, è assimilabile al trasferimento di un diritto reale immobiliare ed è, pertanto, soggetta ad imposta proporzionale di registro- sconta l'imposta di registro nella misura del 9%, come previsto dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e, ai sensi del co. 3 dell'art. 10 del D.lgs. n. 23 del 2011, le imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di € 50.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 80 del 24/10/18</i>
Credito d'imposta cinema Con riferimento al credito d'imposta di cui all'art. 20 del d.lgs. 26/2/99, n. 60, per gli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli, è stato chiarito che l'omessa compilazione del quadro RU (modello ENC) deve essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun anno di omissione (sul punto, la circolare n. 13 del 27/4/17 in tema di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, che secondo l'Agenzia ha valenza generale).	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 47 del 23/10/18</i>

Ordinary Assist

Detrazioni per il risparmio energetico e l'adeguamento sismico per le imprese minori Le imprese minori che adottano il regime di cassa, per accedere alle detrazioni relative alla riqualificazione energetica e all'adeguamento antisismico, devono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, anche nell'ipotesi in cui abbiano optato per la contabilità ordinaria. Fermo restando per le imprese minori l'obbligo di certificare l'esborso mediante un mezzo di pagamento tracciabile come il bonifico, il diritto alla detrazione della spesa sorge nell'anno in cui è stato effettuato il bonifico stesso.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 46 del 22/10/18</i>
Trattamento fiscale dei Classic Repo Con le operazioni di pronti contro termine le parti non intendono trasferire la proprietà dei titoli a titolo definitivo ma soltanto a titolo temporaneo. Tenuto conto che il Crp comporta il trasferimento da parte del venditore a pronti (Vp) a favore dell'acquirente a pronti (Ap) di una certa quantità di titoli ad un certo prezzo, con l'obbligo contrattuale da parte del Vp di riacquistare a termine, ad un certo prezzo, una medesima quantità di titoli della stessa specie, è stato chiarito che: • i proventi derivanti da tale tipologia contrattuale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 44, co. 1, lett. g-bis), D.P.R. 917/1986; • ai fini della determinazione della base imponibile, per effetto di tale qualificazione, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 45, co. 1, D.P.R. 917/1986, secondo il quale i proventi di cui all'evidenziata lett. g-bis) sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi; • i corrispettivi globali di cessione sono rappresentati dal corrispettivo di trasferimento a termine (pari al valore tel quel a pronti dei titoli trasferiti maggiorato dell'interesse Repo) e dal corrispettivo di trasferimento a pronti; • la differenza corrisponde all'ammontare dell'interesse Repo, che rappresenta un provento per l'Ap in caso di tasso d'interesse positivo o per il Vp in caso di interesse negativo. Al fine della determinazione della base imponibile, tale differenza deve poi essere diminuita degli interessi maturati nel corso del rapporto per evitare fenomeni di doppia imposizione economica sugli interessi dei titoli sottostanti; • la retrocessione della cedola, non costituendo parte del corrispettivo globale di trasferimento, non assume rilevanza reddituale in capo al Vp.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 79 del 23/10/18</i>
Rientro in Italia con attribuzione di un nuovo ruolo - Applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati Sono stati forniti chiarimenti sull'applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati, ex art. 16, D.lgs. 14/9/15, n. 147, ad un dipendente straniero assunto da una società italiana, distaccato all'estero e rientrato in Italia con l'attribuzione di un nuovo ruolo in organico. Al verificarsi in capo al dipendente di tutti i requisiti di cui all'art. 16, co. 1, citato, è possibile accedere all'agevolazione ove il trasferimento in Italia del dipendente sia da attribuire ad un nuovo ruolo di portata superiore rispetto al precedente, grazie alle specifiche competenze maturate nelle esperienze lavorative all'estero e, dunque, non in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 45 del 23/10/18</i>
Obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della CU ordinaria Forniti alcuni chiarimenti in merito alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della CU ordinaria, riguardante il pagamento di compensi dovuti al personale dipendente da pubbliche amministrazioni e liquidati da altro ufficio. L'ufficio liquidatore,	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 42 del 23/10/18</i>

Ordinary Assist

sulle somme non aventi carattere fisso e continuativo, deve operare la ritenuta e deve trasmettere al sostituto d'imposta "principale", entro il 12/1 dell'anno successivo, i dati relativi ai compensi accessori corrisposti al dipendente, al fine di consentire al sostituto principale la corretta effettuazione delle operazioni di conguaglio, tenendo conto di tutti gli emolumenti erogati (a carattere fisso ed accessorio), nonché il rilascio della CU.	
Applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera Una banca svizzera senza stabile organizzazione in Italia eroga finanziamenti a soggetti (persone fisiche e imprenditori individuali) residenti in Italia. La banca svizzera deve tassare in Italia i relativi interessi incassati. Se gli interessi sono pagati da soggetti imprenditori questi applicheranno e verseranno una ritenuta a titolo d'imposta. Se, invece, gli interessi sono pagati da soggetti (persone fisiche) che non sono sostituti d'imposta la banca deve presentare il Modello Redditi SC 2018, Quadro RN, Rigo RN7, indicando in colonna 2 l'aliquota del 12,50%. Ed infatti l'articolo 11 della Convenzione prevede l'aliquota convenzionale del 12,5% sia che venga trattenuta dal sostituto sia che venga pagata in sede di dichiarazione dei redditi.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 41 del 23/10/18</i>
Reddito di lavoro dipendente - detassazione Premi di risultato Ai fini della fruibilità della tassazione agevolata per i premi di risultato, di cui all'art.1, co. 182 e seguenti della legge n. 208 del 2015, non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, ma è necessario, altresì, che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale. L'erogazione del premio di risultato, tuttavia, non è subordinata al conseguimento di un mero risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, bensì è ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell'EBIT e, in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna. Di conseguenza, salvo che il valore dell'EBIT raggiunto in riferimento all'anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell'EBIT registrato in riferimento all'anno 2016, non può trovare l'applicazione la tassazione agevolata dei premi di risultato.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 78 del 19/10/18</i>
Valutazione anti-abuso scissione totale non proporzionale È stato affermato che l'operazione di scissione parziale non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito se trattasi di operazione fisiologica per consentire la divisione delle attività di gestione immobiliare tra le due società. Rimane fermo che l'operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'art. 173 del Tuir (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai co. 5 e 6 dell'art. 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel Tuir destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 40 del 19/10/18</i>
Participation exemption e dote Con riferimento a un caso in cui: - La società A ha acquistato dalla società B una partecipazione (50%) nella società C con gestione gravemente deficitaria. La società A ha preteso ed ottenuto da B il pagamento di 1 euro per acquistare la suddetta partecipazione (cd. acquisto con dote). La suddetta società A ha iscritto la partecipazione detenuta in C al costo fiscale simbolico di 1 euro e in contropartita è stato appostato un rilevante fondo rischi su partecipazioni senza alcun (immediato) impatto fiscale. - Successivamente la società A ha effettuato finanziamenti soci alla società C. Per la copertura delle perdite di C la società ha poi rinunciato al rimborso del	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 39 del 19/10/18</i>

Ordinary Assist

finanziamento e in contropartita ha assorbito il fondo rischi per pari importo. La società C successivamente ha avuto una gestione positiva che ha consentito ad A di cedere la partecipazione a terzi ad un valore positivo. Conseguentemente il fondo rischi è stato stornato non avendo più alcun collegamento con la partecipazione; L'agenzia ritiene che la dote (negativa) pari al fondo rischi costituisce un costo fiscale negativo della partecipazione di cui si deve tenere conto all'atto della vendita della medesima. La relativa plusvalenza sarà tassata come PEX. Per la società B che a suo tempo ha ceduto la partecipazione C ad A, la dote negativa trasferita ha incrementato il costo fiscale della partecipazione.	
Revoca fruizione credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali È stato chiarito che possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali, di cui all'art. 57-bis, del D.L. n. 50 del 2017, a decorrere dall'anno 2018, le imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Il presupposto dell'investimento "incrementale" rispetto all'anno precedente comporta che nell'anno precedente debbano necessariamente essere stati effettuati investimenti. Ne consegue che se non sono stati realizzati investimenti nell'anno base di raffronto, l'agevolazione è esclusa.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 38 del 18/10/18</i>
Trattamento fiscale agli effetti dell'Iva per le attività socio-educative svolte da un'azienda agricola L'art. 10, co. 1, n. 21 del D.P.R. 26/10/72, n. 633, include nel regime di esenzione le prestazioni rese da asili, brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo per anziani, fa riferimento anche a strutture "simili", ossia a strutture finalizzate all'accoglienza aventi ugualmente carattere sociale. In presenza dell'elemento necessario di attenzione alla "socialità", inteso come consapevolezza dei doveri sociali nei confronti di persone che versano in condizioni disagiate. Pertanto, posto che può essere assimilabile a quella svolta dalle istituzioni assistenziali tipiche, rientra nel regime di esenzione di cui sopra l'attività dell'azienda agricola che ha natura e finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 77 del 16/10/18</i>
Fusione per incorporazione Riporto delle perdite L'art. 172, co. 7, del Tuir disciplina, con finalità antielusive, le condizioni alle quali è consentito il riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie quali le fusioni societarie. Il riporto delle perdite ante fusione è condizionato al rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi in capo alle società cui le perdite si riferiscono, tra cui il c.d. "test di vitalità". Le perdite della società incorporata frutto di costi sostenuti nell'esercizio dell'ordinaria attività di gestione di una impresa neocostituita, che non ha ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie per lo sviluppo del proprio core business, non sono la conseguenza di un'attività di "svuotamento" o "depotenziamento" di una bara fiscale (come chiarito dalla risoluzione n. 337 /2002, il fatto stesso che la società che intende riportare le perdite sia sorta nell'esercizio sociale precedente a quello di delibera della fusione, rende di per sé non agevole presumere il "depotenziamento" a fini elusivi).	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 6 del 16/10/18</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14/11/16, n. 220	• "6883" denominato "TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE – Art. 15 legge n. 220/2016"; • "6884" denominato "TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB – Art. 15 - legge n. 220/ 2016"; • "6885" denominato "TAX CREDIT DISTRIBUZIONE – Art. 16 - legge n. 220/2016"; • "6886" denominato "TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE – Art. 17, comma 1 - legge n. 220/2016"; • "6887" denominato "TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CINEMATOGRAFICA – Art. 18 - legge n. 220/2016"; • "6888" denominato "TAX CREDIT PER L'ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI – Art. 19 - legge n. 220/2016"; • "6889" denominato "TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI – Art. 20 legge n. 220/2016". Soppressi i codici tributo "6823", "6824", "6826", "6827", "6828", "6851", "6852", "6853" e "6854".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 81 del 30/10/18</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di controllo modello di versamento F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; • variazioni colturali – Software Docte2; • software di controllo modello di dichiarazione Redditi Società di capitali 2018: aggiornamento (versione 1.0.4); • software Voltura catastale; • software Docfa4.004 -Catasto fabbricati; • software di compilazione modello di dichiarazione Redditi Società di capitali (versione 1.0.3); • software di controllo modello di dichiarazione Redditi Società di persone (versione 1.04).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/10 al 30/10</i>
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili: • Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate sul decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; • Guida "la fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate" in lingua tedesca. Disponibili i seguenti aggiornamenti: • dichiarazione Irap 2018: (versione 1.0.3); • tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi software di controllo; • tabelle enti Creditori/Beneficiari e codici Entrata Codici utilizzati dagli agenti della riscossione; • banche convenzionate modello di versamento F24; • guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Associazione professionale - legittimità delle partecipazioni in società: Consiglio notarile del triveneto Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile del triveneto. <i>Appare legittima l'assunzione di partecipazioni, anche in società di capitali, da parte di associazioni fra professionisti.</i>	CNT, orientamenti societari 9/18 - A.A.11
Associazione professionale - legittimità della trasformazione in società: Consiglio notarile del triveneto Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile del triveneto. <i>Appare consentita la trasformazione diretta di associazioni fra professionisti in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, nel rispetto della disciplina generale prevista dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e dalle leggi speciali di settore.</i>	CNT, orientamenti societari 9/18 - K.A.42
Quote di partecipazione in S.r.l. - divisibilità: Consiglio notarile del triveneto Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile del triveneto. <i>Si ritiene che le quote di partecipazione di S.r.l. siano naturalmente divisibili senza alcun limite. L'assenza di un loro valore nominale esplicito e il divieto di suddividerle in unità di misura predeterminate comporta che le stesse possano essere anche divise in partecipazioni aventi valori nominali periodici ove individuate attraverso una percentuale o una frazione. A quanto sopra consegue che il socio titolare di una partecipazione unitaria, in assenza di limiti statutari alla sua circolazione, può disporre della medesima sia per porzioni divise che per porzioni indivise.</i> <i>È dunque, ad esempio, possibile che il socio costituisca un usufrutto o un pegno sul 20% diviso della sua partecipazione, come anche che lo costituisca sul 20% indiviso della medesima.</i> <i>Nel primo caso ciascun titolare dei diritti reali parziali sulla quota divisa eserciterà i diritti sociali ad esso spettanti individualmente, nel secondo caso sarà necessario nominare un rappresentante comune.</i>	CNT, orientamenti societari 9/18 - I.I.35
Trasformazione liquidativa della S.p.a. – predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni: Consiglio notarile del triveneto Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile del triveneto. <i>La trasformazione "liquidativa" di una SPA con l'adozione di un tipo sociale diverso, permanendo lo stato di liquidazione, motivata dal solo scopo di contenere i costi della liquidazione medesima, non richiede, da parte dell'Organo Amministrativo, la predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di cui all'art. 2437-ter c.c. da attribuire al socio receduto, considerato che la fase dissolutiva in essere della società prevale sulle cause di scioglimento del singolo rapporto sociale (in tal senso indici normativi di tale interpretazione sistematica possono rinvenirsi negli artt. 2437-bis ultimo comma, 2473 ultimo comma (per la SRL) e 2491 c.c.).</i>	CNT, orientamenti societari 9/18 – K.A. 43
Attestazione antimafia - linee guida dei commercialisti: FNC/CNDCEC Pubblicato un documento in cui i commercialisti illustrano in termini dogmatici e pratici, le principali criticità derivanti dall'applicazione dell'istituto dell'attestazione antimafia. Il lavoro dei commercialisti si divide in 2 sezioni: 1. La prima Sezione esamina prevalentemente la disciplina da una prospettiva giuridica, volta a inquadrare la normativa e fornire considerazioni inerenti all'interpretazione delle principali criticità rilevate;	<u>FNC-CNDCEC documento del 24/10/18</u>

Ordinary Assist

2. La seconda illustra gli "strumenti di lavoro" a cui il professionista incaricato può fare riferimento per l'espletamento degli incarichi, principalmente, di amministratore giudiziario e di attestatore indipendente.	
Imposta di bollo – aggiornamento 2018: Consiglio nazionale del notariato Pubblicato un aggiornamento dello studio sull'imposta di bollo che tiene conto delle modifiche normative intervenute e dei nuovi orientamenti interpretativi. Le novità rispetto al precedente studio riguardano: • l'esenzioni dall'imposta collegate al regime della "proprietà contadina" (esteso a taluni familiari ed a proprietari di masi chiusi) ed al ripristino di quelle previsto per i trasferimenti nei territori montani; • l'abrogazione di trattamenti per le organizzazioni di volontariato ed l'introduzione di nuove esenzioni per il Terzo settore; • le esenzioni per atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario; • l'estensione del regime dell'imposta sostitutiva alle cessioni di credito in favore di soggetti diversi dalle banche. L'aggiornamento comprende, poi, approfondimenti e nuovi orientamenti in tema di allegati, copie conformi, copie complesse, atti e formalità collegati al fenomeno successorio mortis causa (pubblicazione di testamenti ed accettazioni di eredità), costituzione e modificazioni di cooperative, comunicazione al Registro Imprese della presenza di socio unico, atti propri di enti diversi dalle società, autenticazioni in tempi diversi.	<i>CNN, studio n. 88-2018/T</i>
IFRS 15 "Ricavi da contratti con la clientela" – il D.M. di coordinamento: Assonime Pubblicata una circolare in cui gli esperti dell'Assonime analizzano il nuovo IFRS 15, il principio contabile internazionale sugli aspetti contabili dei ricavi da contratti con la clientela obbligatorio dall'esercizio avente inizio l'1/1/18, nonché gli effetti fiscali disciplinati dal decreto ministeriale del 10/1/18, con cui sono state introdotte le disposizioni di coordinamento delle novità contabili recate dall'IFRS 15 con le regole di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP.	<i>Assonime, circolare n. 23/2018</i>
Tra gli aspetti esaminati dall'Assonime evidenziamo quello relativo alla determinazione del prezzo della transazione. In base all'IFRS 15 è necessario separare l'eventuale componente finanziaria della transazione in modo da evidenziare il corrispettivo che sarebbe stato praticato qualora il pagamento fosse avvenuto contestualmente al trasferimento al cliente dei beni/servizi promessi. La novità rispetto al precedente standard è che la componente degli interessi deve essere evidenziata, oltre che in caso di differimento nei tempi di pagamento in favore del cliente, anche nel caso di una anticipazione dei pagamenti da parte del cliente rispetto al momento dell'adempimento da parte dell'impresa. Pertanto, gli acconti ricevuti dai clienti possono dar luogo alla rilevazione di interessi passivi. Gli interessi passivi in tal modo vengono imputati ad incremento del corrispettivo contrattuale. Questa rappresentazione contabile assume rilevanza fiscale alla luce della derivazione cd. rafforzata del D.M. 10/1/18, con la sola eccezione delle penali o dei resi. Pertanto: • ai fini dell'IRES - i maggiori ricavi saranno assoggettati a tassazione e i maggiori interessi passivi saranno deducibili nel rispetto dei limiti di cui all'art. 96 del Tuir. • ai fini dell'IRAP - gli interessi passivi sull'anticipo risultano non deducibili mentre il maggior ammontare dei corrispettivi sarà assoggettato a tassazione concorrendo a formare il valore della produzione. L'Assonime riporta inoltre la posizione di alcuni interpreti, secondo cui le regole dell'IFRS 15 in tema di	

Ordinary Assist

acconti dovrebbero valere simmetricamente anche per gli anticipi erogati da un'impresa appaltatrice in favore dei propri fornitori. In tal caso l'impresa appaltatrice dovrebbe rilevare interessi attivi sul pagamento anticipato e un maggior costo per l'acquisizione del bene/servizio cui è associato l'anticipo erogato al fornitore e tale rappresentazione contabile dovrebbe valere anche ai fini fiscali in base alla cd. derivazione rafforzata.